



---

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

---

*Comune di Canosa Sannita*



Adottato con DCC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## *Sommario*

<b>Art.1 - Istituzione del servizio e forma di gestione .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 Oggetto e destinatari .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 - Gestione del servizio.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4 - Carattere del servizio.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 5 – Modalità di accesso. ....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 - Attivazione del servizio.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 7 - Durata dell'abbonamento .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 8 - Tariffe .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 9 - Modalità di pagamento .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 10 - Inadempienze .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 11 - Esecuzione impianto.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 12 - Doveri dell'utente .....</b>	<b>4</b>
<b>Art.13 – Modifiche .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 14 - Cause di forza maggiore .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 15 - Reclami e segnalazioni.....</b>	<b>5</b>

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

## Art.1 - Istituzione del servizio e forma di gestione

Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva del Cimitero in gestione diretta, mediante personale in servizio presso l'Ente e mediante ditte esterne specializzate qualora necessarie.

## Art. 2 Oggetto e destinatari

1. Il presente regolamento disciplina il servizio per la illuminazione votiva con lampade elettriche di cappelle, loculi, ossari, cippi, monumenti funebri e tombe del cimitero di Canosa Sannita.
2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, di ampliamento del cimitero e di manutenzione effettuati dal Comune dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito in L. 26/04/1983, n. 131, e del D.M.31/12/1983, il servizio di illuminazione votiva è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale.

## Art. 3 - Gestione del servizio.

1. L'Amministrazione Comunale provvede in economia alla gestione del servizio di illuminazione votiva dei loculi e delle tombe dei Cimiteri comunali.
2. L'ufficio Servizi Cimiteriali provvederà al ricevimento delle domande di abbonamento e di allacciamento, al rinnovo dei contratti scaduti, alla riscossione delle quote di allacciamento e di quelle annuali di abbonamento, provvedendo ai versamenti nell'apposita risorsa di bilancio.
3. L'Ufficio tecnico comunale provvederà con proprio personale o mediante ricorso a ditta esterna specializzata ai nuovi allacciamenti, alla manutenzione e sorveglianza degli impianti ed a tutte le opere necessarie per migliorare l'impianto, ampliarlo o potenziarlo.

## Art. 4 - Carattere del servizio.

1. L'impianto di lampade votive su tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa.
2. L'illuminazione verrà fornita tutti i giorni per 24 ore su 24.

## Art. 5 – Modalità di accesso.

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti indirizzeranno apposita domanda su modulo fornito dal Comune, a lapide installata. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.
2. All'atto della stipulazione dell'abbonamento gli utenti dovranno versare il contributo fisso di cui alla lettera a) dell'articolo 7 ed il rateo di canone commisurato alle mensilità mancanti a raggiungere il 31 Dicembre dell'anno in corso.
3. In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi far presente le modifiche da apportare al contratto ai fini della sua cessione.
4. Non si procede alla stipula del contratto nei confronti di coloro che sono già utenti del servizio.

## Art. 6 - Attivazione del servizio.

Il servizio è attivato entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto mediante all'allacciamento all'illuminazione.

## Art. 7 - Durata dell'abbonamento

1. La durata dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza.
2. Ogni variazione dovuta a traslazioni o esumazioni, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento implica la richiesta di un nuovo abbonamento.

## Art. 8 - Tariffe

1. La tariffa del servizio è stabilita dalla Giunta comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati ed è articolata in:
  - a) un contributo fisso, a fondo perduto, da pagarsi una sola volta al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese esso comprende le spese di allacciamento e derivazione e la fornitura del porta lampada e della lampada stessa;
  - b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 8, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampade, l'erogazione dell'energia elettrica.
2. In sede di istituzione del servizio le tariffe vengono stabilite annualmente con deliberazione di giunta comunale ed hanno validità per l'anno successivo a quello in cui vengono approvate se la stessa avviene oltre i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione;

## Art. 9 - Modalità di pagamento

1. Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento.
2. Il versamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 maggio di ciascun anno direttamente tramite pagoPA.
3. Ogni variazione dell'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Comunale preposto.

## Art. 10 - Inadempienze

1. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune, previa diffida e assegnazione di un nuovo termine perentorio di 30 giorni, potrà senza altro avviso sospendere l'erogazione di corrente o interrompere o eliminare l'impianto senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al recupero coatto del credito ai sensi della vigente normativa in materia.
2. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto fisso di allacciamento, completo se l'allacciamento è stato eliminato e in misura del 50% se è stato solo interrotto.

## Art. 11 - Esecuzione impianto

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della condotta di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.
2. Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.
3. Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia la relativa spesa di esecuzione sarà a suo totale carico.

## Art. 12 - Doveri dell'utente

1. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.
3. È prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

### Art.13 – Modifiche

1. Qualunque speciale opera o attrezzatura artistica e decorativa da fare sulle lapidi sarà a carico del richiedente, come pure i lavori da marmista, pittore e decoratore.
2. Per qualsiasi modificazione richiesta dall'abbonato all'impianto già esistente e che abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, le spese saranno a carico dell'abbonato stesso.

### Art. 14 - Cause di forza maggiore

1. Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore, compreso l'asporto di lampade, causati da terzi.
2. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.

### Art. 15 - Reclami e segnalazioni

1. Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio Cimiteriale.
2. L'abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti.
3. L'Amministrazione si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 20 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento. In caso di inottemperanza, all'utente verrà rimborsata una quota giornaliera dell'abbonamento annuo corrispondente ai giorni di mancata prestazione del servizio, calcolata a far data dal giorno di presentazione della segnalazione fino al giorno dell'effettivo ripristino.
4. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.